



**STATUTO
DELLA
PROVINCIA DI SALERNO**

ARR

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Principi generali	4
Art. 2 - Territorio	4
Art. 3 - Segni identificativi della Provincia di Salerno: stemma e gonfalone	5
Art. 4 - Sede	5
Art. 5 - Finalità	5
Art. 6 - Rapporti con i Comuni	7
TITOLO II- RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA	7
Art. 7 - Il Governo di area vasta	7
Art. 8- Funzioni fondamentali	8
Art. 9 - Funzioni fondamentali che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni del territorio	8
Art. 10- Altre funzioni	9
Art. 11- Servizi di rilevanza economica	9
TITOLO III - TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	9
Capo I – Pubblicità, trasparenza e diritto di accesso	9
Articolo 12 - Pubblicità dei dati, delle informazioni e dei documenti	9
Art. 13 - Attività di comunicazione	10
Articolo 14 - Diritto di accesso	10
Capo II - Partecipazione popolare	10
Articolo 15 - Principi generali	10
Art. 16 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi	11
Articolo 17 - Interrogazioni, istanze e petizioni	11
Articolo 18 - Deliberazioni di iniziativa popolare	11
Art. 19 - Partecipazione pubblica	11

Art. 20 - Referendum consultivo di indirizzo, Referendum propositivo e Referendum abrogativo	12
Articolo 21 - Forum provinciale della società civile e altre forme di consultazione	13
TITOLO IV - ORGANI DI GOVERNO	13
Art. 22 - Organi di governo	13
Art. 23 - Obblighi di astensione	13
Art. 24 - Organismi di consultazione.....	13
Capo I – Presidente della Provincia	13
Art. 25 - Ruolo e funzioni	13
Art. 26 – Programma di Governo.....	14
Art. 27 – Atti del Presidente della Provincia	15
Art. 28 - Dimissioni del Presidente della Provincia	15
Art. 29 - Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia.....	15
Art. 30 - Vice Presidente	15
Art. 31 - Consiglieri delegati.....	16
Capo II – Consiglio provinciale	16
Art. 32 - Elezione, composizione e cessazione	16
Art. 33 - Autonomia del Consiglio provinciale	16
Art. 34 - Prima seduta del Consiglio provinciale.....	17
Art. 35 - Competenze del Consiglio Provinciale.....	17
Art. 36 - Consiglieri Provinciali.....	18
Art. 37 - Diritti e doveri dei Consiglieri	18
Art. 38 - Nomine – designazioni.....	18
Capo III – Assemblea dei sindaci.....	19
Art. 39 - L'Assemblea dei Sindaci.....	19
Art. 40 - Funzioni e competenze.....	20
TITOLO V - ZONE OMOGENEE.....	20
Articolo 41 - Articolazione del territorio in zone omogenee.....	20

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	21
Articolo 42 - Principi generali di organizzazione.....	21
Articolo 43 - L'organizzazione	22
Articolo 44 - Il sistema di direzione	22
Art. 45 - Contabilità e bilancio	24
Art. 46 -.Servizi pubblici di interesse generale relativi all'area vasta e attività provinciali	24
Art. 47 – Pari opportunità	25
TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	25
Art. 48 - Clausola di stile	25
Art. 49 - Modifiche allo Statuto	25
Art. 50 - Entrata in vigore.....	25

STATUTO

Allegato A)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. La Provincia di Salerno è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. E' ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e, quale ente di secondo livello, rappresenta il territorio e le comunità locali che ne fanno parte curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
2. La Provincia ispira la propria organizzazione ed attività ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e semplificazione.
3. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le amministrazioni territoriali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

Art. 2 - Territorio

1. Il territorio della Provincia coincide con il territorio dei Comuni che, sulla base della legge e della Costituzione, ne fanno parte e comprende i territori dei Comuni di: Acerno, Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Amalfi, Angri, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Atrani, Auletta, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Bracigliano, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Calvanico, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casalbuono, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Castel San Giorgio, Castiglione dei Genovesi, Cava de' Tirreni, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cetara, Cicerale, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corbara, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Eboli, Felitto, Fisciano, Furore, Futani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Maiori, Mercato San Severino, Minori, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Monteforte Cilento, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Pagani, Palomonte, Pellezzano, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Pontecagnano Faiano, Positano, Postiglione, Praiano, Prignano Cilento, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Roccapiemonte, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salerno, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, San Marzano sul Sarno, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sant'Egidio del Monte Albino, Santomenna, San Valentino Torio, Sanza, Sapri, Sarno, Sassano, Scafati, Scala, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Siano, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Tramonti, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati, Vietri sul Mare.
2. Le variazioni del territorio hanno luogo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 133 della Costituzione.

3. La Provincia di Salerno ha per capoluogo la città di Salerno, sede della prima "scuola medica" di Occidente, già capitale del Principato Longobardo e prima capitale dell'Italia rinata dalle ceneri del secondo conflitto mondiale.

Art. 3 - Segni identificativi della Provincia di Salerno: stemma e gonfalone

1. La Provincia di Salerno, quale segno distintivo, ha un proprio stemma e un proprio gonfalone.
2. Lo stemma è costituito dalla Croce di Amalfi, nota anche come Croce di Malta; ottagonale, di colore bianco su sfondo blu. Essa, con le sue punte, simboleggia le beatitudini teologiche secondo San Matteo (anche Patrono della città di Salerno, capoluogo di provincia): Lealtà, Pietà, Franchezza, Coraggio, Gloria ed onore, Disprezzo per la morte, Solidarietà verso i poveri ed i malati, Rispetto per la Chiesa, l'Eternità.
3. Il gonfalone riproduce in campo azzurro lo stemma sormontato dalla scritta semicircolare "Provincia di Salerno" e si completa con il nastro tricolore (verde, bianco e rosso) annodato al di sotto del puntale.
4. L'uso dello stemma e del relativo gonfalone può essere concesso esclusivamente dal Presidente della Provincia, il quale può disciplinare, con proprio decreto, le modalità di concessione.

Art. 4 - Sede

1. La Provincia ha la sede legale nella città di Salerno, in Palazzo Sant'Agostino, dove si riuniscono di norma gli organi di indirizzo politico e gli organi ausiliari dell'Ente, nonché la sede di rappresentanza nel Castello Arechi, che domina la città di Salerno.
2. Il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, in occasioni particolari, possono riunirsi fuori dalla sede istituzionale, sia nella sede di rappresentanza che nell'ambito del territorio provinciale.
3. Gli uffici provinciali centrali sono preferibilmente accorpati presso un unico centro direzionale.
4. Gli uffici provinciali che non necessitano di essere allocati nel capoluogo per ragioni di efficienza organizzativa, sono preferibilmente allocati presso altri centri della Provincia.

Art.5 - Finalità

1. La Provincia di Salerno conforma la propria azione ai principi enunciati nella Costituzione italiana, nella Dichiarazione dei Diritti Fondamentali dell'Uomo dell'ONU, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e richiamati nello Statuto della Regione Campania, che rappresentano nella loro integralità la cornice ideale entro la quale si svolge ogni iniziativa politica ed amministrativa dell'Ente.
2. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare:
 - a) promuove e tutela il diritto alla salute, al lavoro e alla sicurezza, all'istruzione, alla sicurezza dei cittadini, alla cultura ed ogni altro diritto della persona;
 - b) promuove la parità giuridica, sociale ed economica di ogni persona così come sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana, attraverso azioni positive volte a contrastare le discriminazioni e qualunque forma di violenza o emarginazione, nonché a rimuovere qualunque ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti di cittadinanza;
 - c) favorisce e tutela l'iniziativa economica pubblica e privata, di cui promuove la funzione sociale anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - d) promuove la più ampia integrazione etnica e sociale degli immigrati, garantendo le diverse identità culturali nel rispetto dei valori e principi della Costituzione e promuovere la cultura della pace e della cooperazione tra i popoli.

3. In particolare:

- a. quale Comunità provinciale che compendia una molteplicità di comunità locali e sociali, vede nel principio di sussidiarietà, sia verticale che orizzontale, lo strumento privilegiato per l'esercizio delle funzioni pubbliche, traducendolo nella pratica amministrativa ogni qual volta sia possibile, in attuazione dei principi costituzionali di adeguatezza e differenziazione;
- b. quale terra che si affaccia sul Mediterraneo ed è stata nel passato crogiuolo di razze e punto di incontro fra civiltà, informa la propria attività agli obiettivi della piena integrazione delle culture diverse, per favorire lo sviluppo di una società in cui convivano individui di varia provenienza etnica, religiosa e culturale, pur nella salvaguardia e nella valorizzazione della propria forte identità cristiana e del sentimento di appartenenza alla comunità provinciale, regionale, nazionale ed europea;
- c. quale antica sede della Scuola Medica Salernitana, ne custodisce con orgoglio la memoria e il patrimonio e riconosce nella cultura, nella formazione e nell'istruzione, il fondamento di ogni positivo sviluppo umano e comunitario;
- d. quale custode delle reliquie mortali dei Santi Apostoli della Cristianità Andrea e Matteo, considera la religione una ricchezza inestimabile, costitutiva del patrimonio culturale ed umano della propria comunità, e si impegna laicamente per favorire il dialogo fra le religioni e fra queste e le concezioni ateistiche della vita;
- e. quale sede di manifestazioni culturali, turistiche, cinematografiche e musicali di riconosciuto valore internazionale, si impegna a sostenere iniziative di qualità che favoriscano la crescita culturale della comunità salernitana;
- f. quale sede per il passato di floride industrie manifatturiere, di una fiorente agricoltura e di importanti flotte dedite alla pesca, riconosce nella capacità di lavoro la più alta fonte di ricchezza del territorio e informa la propria azione al sostegno di ogni azione che, promuovendo il lavoro, concorra al progresso materiale e spirituale della società;
- g. quale territorio comprendente ben due siti dichiarati Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO (la Costiera Amalfitana e il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum, Elea Velia e la Certosa di Padula), assume la difesa della natura, la tutela dell'ambiente e delle biodiversità, oltre alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e del potenziale turistico, quali obiettivi primari della propria attività amministrativa;
- h. quale Ente che ispira la propria attività ai principi dello Stato di diritto, pone in essere tutte le azioni affinché sia verificata, anche a campione, la legittimità dei propri atti amministrativi;
- i. quale Comunità che intende contribuire fattivamente alla costruzione della Pace e della Giustizia fra le Nazioni, essa persegue l'obiettivo della piena integrazione europea e si impegna per favorire forme di solidarietà internazionale, anche diffondendo l'istruzione, soprattutto quella tecnico-scientifica, alle popolazioni africane, attraverso l'ausilio delle moderne tecniche di E-learning;
- j. quale Ente che riconosce il fondamentale valore della sovranità popolare, favorisce le forme di partecipazione popolare alla formazione degli atti di programmazione, garantisce il pieno accesso ai cittadini all'informazione e ai procedimenti amministrativi;
- l. quale territorio che comprende zone interne montane e di non agevole raggiungibilità, favorisce il miglioramento delle condizioni di vita di tutti i suoi abitanti, incentivando il telelavoro, la mobilità delle persone, la valorizzazione di tutto il territorio provinciale.
- m. quale Ente che si propone l'elevazione culturale e morale della propria Comunità, nonché il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini, promuove la diffusione della conoscenza, la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, la formazione, gli studi e la

progettazione innovativa ed ogni iniziativa per la qualificazione del tempo libero.

Art. 6 - Rapporti con i Comuni

1. La Provincia impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio. D'intesa con la Regione può costituire zone omogenee per l'esercizio associato delle funzioni comunali e l'eventuale decentramento delle funzioni provinciali.
2. Ai fini della rappresentanza territoriale, la provincia può articolare il suo territorio in zone omogenee. Ciascuna zona è rappresentata dal sindaco del comune avente la maggiore popolazione residente, nonché dal presidente o dai presidenti delle unioni di comuni o delle unioni montane di comuni costituite e operanti ai sensi delle vigenti leggi in materia.
3. La Provincia garantisce con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali presso le unioni dei comuni, nonché la realizzazione di sinergie gestionali nell'esercizio delle funzioni conferite alle unioni da parte dell'ente e dei comuni.

TITOLO II- RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 7 - Il Governo di area vasta

1. Nell'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, singoli e associati, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.
2. La Provincia promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.
3. La Provincia è titolare di funzioni proprie e ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque esercitate in base ad atti normativi o negoziali.
4. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre norme dello Stato, nel rispetto dei principi e dei contenuti della Carta europea delle autonomie locali.
5. La Provincia ha autonomia impositiva nei limiti di legge e su presupposti non già assoggettati a imposizione erariale. Dispone altresì di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.
6. La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
7. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l'obiettivo complessivo è l'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.

8. La Provincia può esercitare in forma associata le proprie funzioni istituzionali con le Province limitrofe e con la Città metropolitana di Napoli al fine di garantire migliori servizi alla comunità, anche sulla base degli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 8- Funzioni fondamentali

1. La Provincia esercita le sue funzioni di governo di area vasta attraverso una costante raccolta ed elaborazione dei dati in stretta collaborazione con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio.
2. La Provincia esercita funzioni di pianificazione territoriale mediante il piano territoriale di coordinamento, che comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, del sistema dei trasporti, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità provinciale, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo, l'individuazione dei poli funzionali e industriali provinciali, nonché tutti gli altri contenuti previsti dalle leggi. Il piano territoriale generale ricomprende e sostituisce, in forma unitaria, i piani di settore, in conformità con la normativa statale e regionale vigente. Il piano territoriale fissa vincoli e obbiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio; nel rispetto di quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi di competenza dei Comuni.
3. La Provincia è consapevole che lo sviluppo delle attività umane dipende dalla qualità degli ecosistemi che lo sostengono a livello locale e globale, che esistono limiti di sicurezza che non devono essere superati e che ciò pone inevitabilmente dei limiti alla crescita economica, quando questa è basata sul consumo delle risorse e produce rifiuti e sostanze inquinanti.
4. La Provincia è proprietaria e gestisce, con compiti di manutenzione e sviluppo, la rete della viabilità provinciale e garantisce la gestione dei principali collegamenti sovra comunali. La Provincia verifica, con i Comuni, singoli e associati, i segmenti del reticolo stradale da trasferire alla rete provinciale e quelli da trasferire ai Comuni o alle loro forme associative, destinando, eventualmente, le necessarie risorse.
5. La Provincia individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.
6. La Provincia persegue la realizzazione delle pari opportunità, agendo contro ogni discriminazione basata sul sesso e operando anche mediante azioni di contrasto alla povertà, di accesso all'istruzione e ai servizi socio-sanitari, di partecipazione al lavoro e allo sviluppo economico, nonché di accesso alle cariche istituzionali e ai processi decisionali.

Art. 9 - Funzioni fondamentali che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni del territorio

1. Al fine di garantire un armonico sviluppo di tutti i Comuni del territorio, la Provincia fornisce assistenza tecnica-amministrativa agli enti locali del territorio, presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni, singoli e associati, d'intesa con questi. In particolare, esercita funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
2. La Provincia promuove, d'intesa con i Comuni del territorio, le fusioni di Comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali in forma associata, attraverso le Unioni di Comuni.
3. La Provincia può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di coordinamento, cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
4. La Provincia promuove la costituzione di uffici comuni con gli enti locali del suo territorio per l'utilizzo dei fondi relativi ai progetti europei e la partecipazione a programmi e progetti comunitari.

5. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del proprio territorio per ottimizzare la funzionalità dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti. A tal fine, la Provincia promuove lo sviluppo coordinato e omogeneo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale provinciale. Nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, può provvedere: a) al reclutamento, alla formazione e all'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti; b) agli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro; c) all'organizzazione e al funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari; d) all'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

6. La Provincia promuove la migliore attuazione delle politiche e delle discipline in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza al fine di assicurare l'esercizio coordinato e omogeneo delle attività in cui queste si sviluppano a livello territoriale. In particolare, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, può curare in forma associata l'elaborazione di piani comuni, gli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, l'elaborazione del codice di comportamento, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari, il coordinamento degli organismi indipendenti di valutazione delle performance, per favorire lo scambio di esperienze e il miglioramento delle rispettive attività in coerenza con le indicazioni delle Autorità indipendenti individuate dalla legge competenti per materia.

7. La Provincia, sentita l'Assemblea dei sindaci, può attribuire l'esercizio di funzioni provinciali a Comuni singoli o associati, con il contestuale trasferimento di risorse umane e strumentali necessarie per farvi fronte attraverso apposita convenzione.

Art. 10- Altre funzioni

La Provincia assume le funzioni ad essa attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione al fine di valorizzare e supportare l'attività dei Comuni nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, quali: il turismo, l'agricoltura, la cultura e a tal fine si farà parte attiva presso le competenti istituzioni.

Art. 11- Servizi di rilevanza economica

1. La Provincia promuove le iniziative affinché la Regione e lo Stato le attribuiscono la gestione dei servizi di rilevanza economica, attraverso una revisione della legislazione che porti al superamento degli enti strumentali, degli organismi, delle strutture, delle agenzie e delle società che svolgono impropriamente compiti attribuiti alle autonomie locali, sulla base di una proposta deliberata dall'Assemblea dei sindaci.

2. La Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, promuove l'esercizio unitario dei servizi di rilevanza economica a livello di area vasta.

TITOLO III - TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Capo I – Pubblicità, trasparenza e diritto di accesso

Articolo 12 - Pubblicità dei dati, delle informazioni e dei documenti

1. La Provincia di Salerno assume la trasparenza come metodo di attuazione della propria azione di governo.

2. La trasparenza è accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Provincia, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle modalità di perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

3. La Provincia intrattiene le proprie relazioni con i cittadini e gli operatori interessati, garantendo la possibilità, per gli stessi, di accedere a molteplici fonti di dati sul proprio operato, in una logica di amministrazione trasparente.

La Provincia si conforma alle previsioni normative in materia di trasparenza per gli enti territoriali in conformità con il Codice dell'Amministrazione Digitale.

4. A tal fine, i dati, le informazioni e i documenti della Provincia e degli organismi da essa dipendenti o partecipati sono pubblicati nel sito informatico nel pieno rispetto delle specifiche disposizioni di legge in vigore nonché della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.

5. Sono altresì pubblicate nel sito informatico della Provincia le tipologie di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, anche riferiti agli organismi partecipati, nel pieno rispetto della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.

6. Tutte le informazioni sono pubblicate nel sito informatico della Provincia in modo da garantire la massima fruibilità dei dati, attraverso l'utilizzo di formati aperti.

Art. 13 - Attività di comunicazione

1. La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle sue attività e sui suoi uffici, servizi e prestazioni, garantendo, in conformità con la legislazione vigente, la completa disponibilità sul suo sito istituzionale delle informazioni che comportano obblighi di pubblicazione.

2. La Provincia adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.

3. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Provincia assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati.

Articolo 14 - Diritto di accesso

1. Tutti gli interessati hanno diritto di informazione sugli atti e sulle attività dell'ente, mediante accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti della Provincia e degli organismi partecipati da essa dipendenti, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo.

2. L'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) assicura il diritto dei soggetti interessati ad accedere alle informazioni e agli atti amministrativi dell'ente e delle istituzioni da esso dipendenti.

Capo II - Partecipazione popolare

Articolo 15 - Principi generali

1. La Provincia promuove la partecipazione dei cittadini, nonché dei comuni, singoli o associati, alle scelte dell'ente anche attraverso forme di consultazione diretta.

2. Gli strumenti di partecipazione popolare riguardano materie rientranti nelle attribuzioni deliberative, consultive o di proposta della Provincia.

3. Le sottoscrizioni possono essere apposte anche attraverso un sistema telematico approntato dalla Provincia e accessibile attraverso Internet, che garantisca l'identificazione del sottoscrittore in conformità alla normativa vigente.

Art. 16 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento sul procedimento amministrativo.
2. Il regolamento disciplina le modalità di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento nonché individua, per ciascun tipo di procedimento:
 - a) il termine entro cui esso deve concludersi, stabilito valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione del provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti;
 - b) l'unità organizzativa responsabile;
 - c) gli obblighi di pubblicazione e comunicazione degli atti e dei provvedimenti.

Articolo 17 - Interrogazioni, istanze e petizioni

1. I cittadini possono rivolgere alla Provincia:
 - a) interrogazioni per chiedere ragione di comportamenti o aspetti dell'attività dell'ente non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto di informazione;
 - b) istanze e petizioni per chiedere provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità.
2. Alle interrogazioni, istanze e petizioni sottoscritte da almeno 1.000 cittadini viene data risposta, scritta e motivata, a cura dell'organo competente, nei termini di legge dalla data di verifica delle sottoscrizioni da parte dell'ente.
3. I cittadini sottoscrittori di una petizione, attraverso il primo firmatario, possono chiedere che essa venga iscritta all'ordine del giorno del Consiglio provinciale e dibattuta entro 45 giorni dalla data di verifica delle sottoscrizioni da parte dell'ente.

Articolo 18 - Deliberazioni di iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare, mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa, può essere esercitata da un numero di cittadini pari allo 0,5% dei residenti nei comuni facenti parte della Provincia.
2. Il diritto di iniziativa di cui al comma precedente può essere esercitato anche dai comuni del territorio provinciale, attraverso l'approvazione dello schema di deliberazione da parte di almeno sei Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione residente nell'intera Provincia.
3. Sulle proposte di iniziativa popolare il Consiglio provinciale delibera entro 60 giorni dall'esito delle verifiche da parte dell'ente. La partecipazione dei promotori, delle associazioni e dei comitati di cittadini interessati dalla deliberazione alla procedura di adozione del provvedimento è garantita secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 19 - Partecipazione pubblica

1. La partecipazione si svolge prioritariamente presso i Comuni del territorio provinciale, quali soggetti di prossimità a diretto contatto con i cittadini.
2. La Provincia sostiene e valorizza gli strumenti di partecipazione attivati dai Comuni, nei termini previsti dalla legge e dai rispettivi statuti, ed assicura il collegamento tra le esperienze di partecipazione comunali e i processi decisionali della Provincia, anche mediante la considerazione delle priorità emerse nei territori nell'ambito della pianificazione strategica.
3. Un apposito regolamento disciplina forme di consultazione e partecipazione della popolazione, anche secondo modalità semplificate e informatiche, nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi, nonché la consultazione popolare tramite referendum, per questioni di rilevanza generale di

competenza della Provincia.

4. Nei procedimenti concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, secondo le modalità fissate dal Consiglio Provinciale.

Art. 20 - Referendum consultivo di indirizzo, Referendum propositivo e Referendum abrogativo

1. Sulle materie di esclusiva competenza della Provincia possono essere indetti referendum popolari con finalità consultive, propositive e abrogative.

2. Con apposito regolamento il Consiglio provinciale disciplina le modalità di presentazione e di ammissione delle proposte di referendum nonché delle procedure di svolgimento delle consultazioni referendarie.

3. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo statuto, il regolamento di funzionamento del Consiglio provinciale e quello della Assemblea dei Sindaci;
- b) i provvedimenti di programmazione finanziaria, il bilancio preventivo, gli atti connessi ed il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- d) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende o istituzioni;
- e) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- f) gli atti relativi al personale dell'ente;
- g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili della Provincia nei confronti di terzi;
- h) gli statuti degli organismi partecipati;
- i) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone;
- l) gli atti relativi a situazioni soggettive differenziate e atti ampliativi della sfera giuridica di soggetti determinati.
- m) i provvedimenti assunti a seguito di istruttoria pubblica.

4. Il referendum propositivo o consultivo si intende valido al raggiungimento del 30% degli aventi diritto al voto per le elezioni comunali, mentre il referendum abrogativo si intende valido al raggiungimento del 50% degli aventi diritto al voto per le elezioni comunali.

5. L'esito del referendum propositivo o abrogativo è vincolante. Entro 60 giorni dalla data di proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Consiglio provinciale è tenuto a prenderne atto con apposito provvedimento, assumendo ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione all'esito del referendum. Nel caso di referendum abrogativo, l'abrogazione ha effetto dalla data di esecutività del provvedimento di presa d'atto.

6. A seguito di esito favorevole del referendum consultivo, il Consiglio provinciale delibera sull'oggetto del referendum entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione. Qualora il Consiglio intenda deliberare senza uniformarsi alla proposta referendaria, ne indica espressamente i motivi.

7. Al fine di decidere sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e referendum, nonché sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti, nei casi e con le modalità previste nello statuto e nel successivo regolamento, il Consiglio provinciale nomina un Collegio dei garanti, composto da tre membri, a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti, designandone il presidente, scelti fra magistrati anche a riposo, professori ordinari di Università di discipline giuridiche, avvocati o notai con almeno 10 anni di esercizio.

Articolo 21 - Forum provinciale della società civile e altre forme di consultazione

1. Il Presidente della Provincia convoca, almeno una volta l'anno, il Forum provinciale della società civile.
2. Il Forum costituisce la sede di confronto ampio e plurale fra la Provincia e la sua comunità locale, a partire dalle rappresentanze del mondo della cultura, del lavoro e dell'imprenditoria, nonché del mondo delle autonomie funzionali, dell'associazionismo e del terzo settore soprattutto in relazione alle prospettive di sviluppo del territorio provinciale.
3. Al termine dei lavori del Forum è redatto un documento che può contenere proposte in merito alle linee programmatiche della Provincia.
4. Possono essere previste consulte e tavoli per affrontare temi di interesse dell'ente, che vedano il coinvolgimento di soggetti esterni all'ente.
5. Il Presidente della Provincia e il Consiglio provinciale possono indire consultazioni pubbliche e altre forme di partecipazioni quali la raccolta di segnalazioni, il rilevamento di opinioni, concorsi di idee e bilanci partecipativi, attraverso strumenti digitali e non.

TITOLO IV - ORGANI DI GOVERNO

Art. 22 - Organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

Art. 23 - Obblighi di astensione

1. Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio e i membri dell'Assemblea dei Sindaci devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali gli atti programmazione, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Nei casi di cui al comma 1 gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente.

Art. 24 - Organismi di consultazione

1. Su temi specifici e progetti di particolare interesse possono essere convocate dal Presidente della Provincia, sentito il Consiglio provinciale, apposite Conferenze e Consulte su specifici temi secondo le modalità previste da apposito regolamento.
2. La Provincia consulta le rappresentanze sociali, culturali ed economiche al fine di acquisire utili apporti di Enti e associazioni.
3. Possono essere previste forme di consultazione anche limitate a parti del territorio o della popolazione provinciale. Tali consultazioni potranno avere la forma di indagini, sondaggi, questionari, assemblee e riguarderanno specifici problemi e temi di interesse provinciale. I loro risultati saranno resi pubblici nelle forme previste dal regolamento.

Capo I - Presidente della Provincia

Art. 25 - Ruolo e funzioni

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del

risultato elettorale.

2. Il Presidente è il capo dell'amministrazione nonché il legale rappresentante dell'Ente tranne nei casi in cui tale rappresentanza sia attribuita ai dirigenti per loro competenze gestionali. Assicura l'attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio provinciale, nonché delle funzioni di sua competenza, e specificatamente esercita le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio provinciale e ne attua gli indirizzi;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea dei Sindaci;
 - c) sovrintende all'esecuzione degli atti;
 - d) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, anche provvedendo all'esecuzione degli atti;
 - e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio previsionale annuale e pluriennale, i rendiconti annuali, i documenti di programmazione dell'ente e ogni altra documentazione connessa;
 - f) definisce e attribuisce, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti gli incarichi dirigenziali di uffici e servizi provinciali, nonché la rappresentanza a stare in giudizio, promuovendo e resistendo alle liti ed esercitando il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione e può istituire uffici e staff di sua diretta collaborazione;
 - g) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
 - h) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati.
 - i) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni, sulla base di un apposito regolamento, formulato secondo gli indirizzi del Consiglio provinciale che garantisca la più ampia partecipazione delle sue rappresentanze alla gestione e al controllo, assicurando, altresì, il ricorso agli strumenti ad evidenza pubblica;
 - l) indice i referendum provinciali e le altre forme di consultazione e partecipazione pubblica;
 - m) assume tutti gli atti che nel previgente ordinamento erano assegnati alla competenza della Giunta provinciale, ad eccezione di quelli che il presente statuto attribuisce al Consiglio provinciale.
 - n) può sottoporre all'attenzione del Consiglio provinciale, quegli atti di propria competenza che ritenga di particolare rilievo per l'interesse del territorio provinciale, qualora ne rinvenga la opportunità di condivisione.
3. Al Presidente spettano, inoltre, tutte le competenze non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto al Consiglio provinciale o all'Assemblea dei Sindaci e che non rientrino nella competenza dei dirigenti.

Art. 26 – Programma di Governo

- 1. Ad ogni rinnovo del Consiglio Provinciale il Presidente presenta il Programma di Governo, che contiene le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente.
- 2. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente, e viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio, entro 60 giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale verifica la condizione degli eletti. Il Consiglio ne prende atto e può formulare rilievi e proposte di integrazione, di cui il Presidente della Provincia può tener conto anche al fine di una eventuale riformulazione delle linee programmatiche da comunicare definitivamente al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 27 – Atti del Presidente della Provincia

1. Le decisioni del Presidente aventi natura provvedimento sono adottate nella forma di decreto.
2. Il decreto, quale provvedimento finale del procedimento, è adottato sulla base di una proposta formulata e sottoscritta dal responsabile del procedimento.
3. Su ogni proposta di decreto, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel decreto.
4. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al comma precedente, deve darne adeguata motivazione nel testo del decreto.
5. Se la proposta è ad iniziativa del Presidente, il responsabile del procedimento ne dà atto nella relazione istruttoria; analogamente, ove il decreto abbia la natura di atto di alta amministrazione, il responsabile del procedimento dà atto nel documento istruttorio di aver sentito il Presidente ovvero di aver adottato la proposta su iniziativa del Presidente.
6. All'adozione del decreto presidenziale partecipa il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che ne attesta la conformità formale alle leggi e ai regolamenti.
7. Il decreto presidenziale, quale provvedimento amministrativo, deve essere adottato nel rispetto delle fasi del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990, secondo la disciplina prevista dal regolamento provinciale sul procedimento amministrativo.
8. Per conseguire l'efficacia e l'esecutività il decreto presidenziale deve essere pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e diventa esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
9. Nelle more della conclusione della fase integrativa dell'efficacia e in attesa della sua esecutività, il Presidente può dichiarare il decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in virtù della deroga di cui all'art. 21 quater, comma 1, della L. n. 241/1990, esplicitandone le ragioni. In tal caso il decreto esplica i suoi effetti sin dal momento della sua adozione. Della dichiarazione di immediata eseguibilità e delle relative motivazioni deve essere fatta espressa menzione in calce alla parte dispositiva del decreto.

Art. 28 - Dimissioni del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.
2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

Art. 29 - Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia

1. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.
2. In caso di mancata nomina del Vice Presidente le funzioni vengono esercitate dal consigliere che ha riportato all'elezione la cifra elettorale individuale più alta.

Art. 30 - Vice Presidente

1. Il Presidente può nominare, tra i componenti del Consiglio, un Vice Presidente che svolge funzioni di supplenza del Presidente in caso di sua assenza o impedimento anche temporaneo.



2. L'atto di nomina definisce le funzioni delegate al Vice Presidente ed è comunicato immediatamente al Consiglio provinciale.
3. La nomina è revocabile in ogni tempo.

Art. 31 - Consiglieri delegati

1. Il Presidente della Provincia può conferire deleghe anche temporanee a singoli consiglieri per la cura di determinate materie ovvero per specifici programmi e progetti, dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale.
2. Le deleghe conferite comportano l'attribuzione di ogni potere connesso, compreso il relativo potere di firma ed impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
3. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate, i Consiglieri possono utilizzare personale di ruolo dell'Ente e dotazioni strumentali necessarie.
3. Le funzioni delegate vengono esercitate nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente e comportano l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
4. La delega può essere revocata dal Presidente in ogni momento.
5. Il Presidente convoca periodicamente il vice Presidente e i Consiglieri delegati in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali partecipa il Segretario Generale, il Direttore Generale e a cui possono essere invitati i Dirigenti o i Responsabili dei servizi interessati.
6. Le risultanze delle riunioni di cui al precedente comma vengono verbalizzate in apposito registro a cura del Segretario generale.

Capo II - Consiglio provinciale

Art. 32 - Elezione, composizione e cessazione

1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il Consiglio Provinciale approva specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività della Provincia.
2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere, che tra i presenti ha riportato all'elezione la cifra elettorale individuale più alta.
4. Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento consiliare può disciplinare, fra l'altro, le modalità della costituzione e funzionamento dei gruppi consiliari, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari, le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio provinciale e delle sue sedute, in modo da assicurare la certezza e la trasparenza delle relative attività.
5. Con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio può istituire Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche.

Art. 33 - Autonomia del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, finanziaria e organizzativa. Il presente Statuto e il regolamento del Consiglio possono dettare norme tese a conferire poteri autonomi in ordine alla organizzazione sia strutturale che di gestione diretta di risorse umane e finanziarie.

2. Per l'espletamento delle competenze consiliari il Consiglio è dotato di propri servizi organizzati in una struttura alle dipendenze funzionali del Segretario Generale. Il regolamento prevede l'attribuzione e la gestione dei servizi, le modalità di costituzione e di assegnazione del personale alla struttura prevista e delle attrezzature e risorse finanziarie necessarie a garantire adeguata autonomia funzionale e organizzativa al Consiglio provinciale.

3. Il Consiglio approva, nell'ambito del complessivo bilancio dell'ente, gli stanziamenti relativi alle risorse finanziarie destinate al proprio funzionamento, esplicitando le finalità per le quali tali risorse sono richieste nonché le relative modalità di copertura.

Art. 34 - Prima seduta del Consiglio provinciale

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.

3. I Consiglieri Provinciali, entro trenta giorni dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Art. 35 - Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio provinciale esercita le seguenti funzioni:

a) propone all'assemblea dei Sindaci l'adozione e le modifiche allo statuto;

b) approva regolamenti, piani e programmi non riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza del Presidente della Provincia;

c) adotta, su proposta del Presidente della Provincia, gli schemi di bilancio di previsione annuale e pluriennale, le variazioni di bilancio, nonché il rendiconto consuntivo di gestione dell'ente, i documenti di programmazione anche finanziaria dell'ente e ogni altra documentazione connessa da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci;

d) approva gli accordi e le convenzioni tra i comuni facenti parte della Provincia, gli accordi di programma e le altre forme di collaborazione con la Regione Campania, con le altre Province nonché con i comuni esterni alla Provincia di Salerno, se non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio;

f) delibera l'istituzione e l'ordinamento dei tributi di competenza dell'ente, ivi compresi quelli di natura derivata; detta la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) delibera la costituzione o partecipazione della Provincia a enti, consorzi, istituzioni, fondazioni, associazioni e società di capitali nonché su fidejussioni, messe in pegno e sull'acquisto e la vendita di partecipazioni azionarie e su modifiche statutarie e patti parasociali di organismi partecipati;

h) delibera l'organizzazione dei pubblici servizi, anche mediante l'affidamento in concessione dei medesimi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, se non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio;

i) delibera la contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione di prestiti obbligazionari;

l) delibera in ordine ad acquisti e alienazioni immobiliari, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente o dei dirigenti dell'ente;



- m) delibera in ordine alla definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni;
- n) delibera in ordine allo svolgimento di istruttorie pubbliche, dei referendum e delle altre forme di partecipazione pubblica;
- o) adotta e approva ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia o dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 36 - Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Presidente della Provincia, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e comunque entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni.
3. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.
4. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

Art. 37 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto:
 - a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
 - b) di chiedere la convocazione del Consiglio Provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta;
 - c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal Consiglio o di emendamenti;
 - d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.
2. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.
3. Sono a carico della Provincia le spese necessarie all'espletamento delle funzioni dei Consiglieri provinciali, ivi compresi le spese di viaggio, i permessi retribuiti, gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi nei limiti e modalità di legge.

Art. 38 - Nomine – designazioni

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione

presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.

2. Il Consiglio fornisce le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'organismo partecipato, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.

3. I rappresentanti dell'ente, all'atto dell'accettazione della nomina devono dichiarare l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico previste dalla legge e dal regolamento provinciale e devono attenersi agli indirizzi formulati dagli organi di governo e di gestione della Provincia. Riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e, su richiesta, al Consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste dal regolamento.

4. Nelle nomine e nelle designazioni sono assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del Consiglio, il rispetto, di norma, della rappresentanza della minoranza.

Capo III – Assemblea dei sindaci

Art. 39 - L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia o da loro delegati, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.

2. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Provinciale, nonché con la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni.

3. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione residente e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio Provinciale.

4. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio Provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

5. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.

6. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti, il Presidente della Provincia o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

7. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti.

8. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia. In seconda convocazione, che non può essere convocata prima che siano decorse ventiquattro ore, la convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia. Sono

fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.

9. Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, l'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti.

10. L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione dalla Segreteria Generale della Provincia, eventualmente integrata da personale comunale, senza aggravio di spese per la Provincia.

11. Fino a che non sia stato individuato il regolamento previsto nel precedente comma si applicano le norme generali previste per i consessi assembleari, richiamando in particolare quelle proprie dei Consigli comunali per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni e con il presente Statuto.

Art. 40 - Funzioni e competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione alla manifestazione del parere che essa è tenuta ad esprimere sugli schemi di bilancio predisposti dal Consiglio provinciale, secondo le disposizioni di legge nonché in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio provinciale.

2. L'Assemblea dei Sindaci dispone di poteri deliberativi in relazione alla adozione e alle successive modificazioni dello Statuto.

3. L'Assemblea dei sindaci ha poteri propositivi soprattutto nelle materie relative all'esercizio delle funzioni fondamentali che la Provincia esercita d'intesa con i Comuni e relativamente alla gestione dei servizi di rilevanza economica.

4. L'Assemblea dei Sindaci dispone di poteri di controllo. In seno all'Assemblea è costituita la Commissione di garanzia, composta da cinque sindaci, garantendo la rappresentanza proporzionale della minoranza, con compiti di tutela delle prerogative dell'istituzione provinciale, dei singoli Consiglieri e dell'Assemblea dei sindaci, che ha funzioni di controllo delle corrette relazioni istituzionali e sulla trasparenza dell'attività dell'amministrazione. La Commissione può audire il Direttore Generale, il Segretario Generale, i Dirigenti e il Collegio dei revisori dei conti e l'Organismo indipendente di Valutazione. Il regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione della Commissione di garanzia.

5. L'Assemblea dei sindaci può essere convocata in specifiche sedute in cui dibattere le relazioni presentate dal Presidente della Provincia e dal Consiglio provinciale, nelle quali far emergere specifici indirizzi, favorendo la più ampia pubblicità agli esiti del dibattito, sia rispetto agli amministratori dei comuni, che nei confronti dell'intera popolazione.

TITOLO V - ZONE OMOGENEE

Articolo 41 - Articolazione del territorio in zone omogenee

1. Al fine di promuovere l'efficace coordinamento delle politiche pubbliche relative allo svolgimento delle proprie funzioni, la Provincia di Salerno può articolarsi in zone omogenee di ambito sovracomunale.

2. Le zone omogenee sono delimitate secondo caratteristiche geografiche, demografiche, storiche, economiche e istituzionali tali da farne l'ambito ottimale per l'organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l'esercizio delegato di funzioni attribuite o assegnate alla competenza della Provincia.

3. Le zone omogenee costituiscono articolazione sul territorio delle attività e dei servizi provinciali decentrabili, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione con gli analoghi servizi dei comuni singoli o associati. La Provincia incentiva anche economicamente l'esercizio congiunto di funzioni da parte dei comuni nell'ambito delle zone omogenee.

4. Le zone omogenee, che corrispondono agli ambiti identitari dei Sistemi Territoriali di Sviluppo

(STS) tracciati dal PTR sulla base della geografia dei processi di autoriconoscimento delle identità locali e di autorganizzazione nello sviluppo sono:

- a) Agro Sarnese Nocerino, corrispondente al STS C5 a dominante rurale-industriale;
- b) la Costiera Amalfitana e la centralità di Cava de' Tirreni, corrispondente al STS F7 a dominante paesistico ambientale-culturale;
- c) l'area metropolitana di Salerno, comprendente anche i comuni della Valle dell'Irno e dei Picentini, corrispondente agli STS D5 Sistema Urbano Salerno a dominante urbano industriale, C4 Valle dell'Irno a dominante rurale-industriale, A7 Monti Picentini-Terminio, a dominante naturalistica;
- d) la Piana del Sele, comprendente gli STS F6 Magna Grecia ed F8 Piana del Sele, a dominante paesistico ambientale culturale;
- e) l'Alto e Medio Sele-Tanagro Nord Ovest, comprendente gli STS B2 Antica Volcei a dominante rurale culturale e A1 Alburni a dominante naturalistica;
- f) la città del Vallo di Diano, corrispondente al STS B1 Vallo di Diano a dominante rurale-culturale;
- g) il Cilento: Calore, Alento, Mingardo, Bussento e Alburni Sud Est, comprendente gli STS A1 Alburni, A2 Alto Calore, A3 Alento-Monte Stella, A4 Gelbison Cervati, A5 Lambro-Mingardo, A6 Bussento, tutti a dominante naturalistica e turistica.

5. Le zone omogenee operano secondo la disciplina contenuta in un apposito regolamento approvato dal Consiglio provinciale, previa intesa con la Regione Campania, sentito il parere dell'Assemblea dei Sindaci. In assenza di tale intesa è possibile, comunque, procedere all'approvazione del regolamento in conformità al parere dell'Assemblea dei Sindaci, che andrà reso in tal caso a maggioranza qualificata dei componenti che rappresentino almeno i due terzi dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

6. Le zone omogenee esprimono pareri obbligatori sugli atti del Consiglio provinciale che le riguardano, secondo le modalità previste dal regolamento.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 42 - Principi generali di organizzazione

1. L'organizzazione della Provincia si ispira ai principi di legalità, efficienza ed efficacia, responsabilità, integrità, flessibilità, competenza, trasparenza e partecipazione.
2. Il modello organizzativo della Provincia evolve dinamicamente, in relazione ai bisogni da soddisfare ed in linea con l'esigenza di assicurare ai cittadini elevati standard di prestazioni e servizi.
3. La Provincia disciplina attraverso il regolamento di organizzazione le caratteristiche specifiche del proprio modello organizzativo.
4. Gli organi di direzione politica e amministrativa e i dipendenti della Provincia ispirano il proprio comportamento ai principi di professionalità e onorabilità, assumendo come valori l'eticità, la lealtà, la professionalità, l'impegno e l'orientamento al risultato e spirito di servizio nei confronti della cittadinanza.
5. I dipendenti della Provincia collaborano all'attuazione dei principi generali e delle caratteristiche fondamentali dell'organizzazione, così come esplicitati nel presente statuto e alle previsioni normative in materia di correttezza dei comportamenti nello spirito proprio di un servizio da rendere alla cittadinanza.
6. La Provincia promuove lo sviluppo delle competenze dei dipendenti, la creazione di un clima di lavoro positivo e propositivo, il rispetto e la valorizzazione delle diversità, il riconoscimento dei meriti e delle capacità distintive.

Articolo 43 - L'organizzazione

1. L'organizzazione della Provincia si fonda sulla separazione tra le responsabilità di indirizzo e controllo strategico, proprie degli organi di governo, e le responsabilità di gestione, proprie dei dirigenti.
2. Organi di governo, dirigenti e personale amministrativo rispondono, ciascuno rispetto agli specifici ambiti di competenza, della qualità dell'azione della Provincia e della relativa capacità di soddisfare i bisogni della cittadinanza.
3. L'organizzazione della Provincia si fonda sulle seguenti caratteristiche fondamentali:
 - a) snellezza e semplificazione, attraverso il contenimento del numero di unità organizzative e dei livelli gerarchici, oltre che mediante una costante reingegnerizzazione delle procedure e dei processi di lavoro;
 - b) tempestività, attraverso regole e processi decisionali rapidi per l'adeguamento dell'assetto organizzativo in ragione dell'evoluzione dei bisogni, delle attività da svolgere e delle risorse disponibili;
 - c) flessibilità, attraverso il ricorso ad aggregazioni variabili e temporanee delle risorse umane e strumentali in ragione di specifici risultati da conseguire;
 - d) responsabilità, mediante la definizione di chiari ambiti di autonomia decisionale collegati ai risultati da produrre e la promozione di logiche diffuse di decentramento delle decisioni;
 - e) integrazione, attraverso lo sviluppo di logiche e sistemi di coordinamento interno, tali da assicurare l'unitarietà dell'azione e l'efficienza dell'organizzazione nel suo complesso;
 - f) coordinamento di rete, mediante la costante ricerca di forme di collaborazione con altre organizzazioni, finalizzate a un miglior soddisfacimento dei bisogni;
 - g) orientamento all'utente, attraverso il continuo adeguamento di assetti e processi organizzativi, a partire dall'esigenza di migliorare la qualità dei servizi erogati e la capacità di interagire efficacemente con i destinatari della propria azione e con gli altri operatori interessati;
 - h) apertura, attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza, degli utenti e degli altri operatori interessati;
 - i) innovatività, mediante un costante adeguamento di servizi, processi e tecnologie utilizzate.
4. Il regolamento di organizzazione disciplina la tipologia di unità, permanenti e temporanee, nelle quali si articola la struttura organizzativa della Provincia.
5. Il regolamento di organizzazione è approvato dal Presidente della Provincia, su proposta del Direttore generale ed è comunicato al Consiglio provinciale.
6. L'assetto organizzativo e le relative modifiche, sono determinati dal Direttore generale, in attuazione dei principi enunciati nel presente statuto e in linea con le modalità operative definite dal regolamento di organizzazione.

Articolo 44 - Il sistema di direzione

1. Nella gestione degli uffici e dei servizi, la Provincia persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.
2. La gestione della Provincia è demandata ai seguenti ruoli professionali:
 - a) il Direttore generale, che sovrintende alle funzioni dei dirigenti, ne coordina l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Provincia;
 - b) i dirigenti, responsabili di specifici ambiti di attività loro assegnati e dei risultati agli stessi riconducibili.
3. Il Direttore generale:
 - a) risponde della performance organizzativa della Provincia ed è responsabile dei risultati

dell'organizzazione nel suo complesso;

b) costituisce ruolo di raccordo tra gli organi di governo e dirigenti;

c) fornisce supporto tecnico agli organi di governo, assicurando un'adeguata istruttoria delle decisioni e il rispetto della legalità;

d) coordina l'azione dei dirigenti, esercitando funzione di impulso e intervenendo in caso di loro inazione;

e) promuove lo sviluppo organizzativo e delle competenze della struttura nel suo insieme;

f) può assumere su mandato degli organi di governo la responsabilità diretta di attività o progetti specifici avendone i requisiti di legge.

4. I dirigenti dirigono gli uffici e i servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi.

a) dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia, dal Direttore generale e dal Segretario generale nella materie di sua competenza;

b) adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione;

c) assicurano la correttezza, la regolarità e la trasparenza dell'azione amministrativa;

d) perseguono l'efficiente ed efficace utilizzo delle risorse assegnate;

e) sono responsabili dello specifico ambito organizzativo loro affidato e rispondono del conseguente raggiungimento degli obiettivi assegnati;

f) incentivano lo sviluppo delle competenze e delle abilità dei propri collaboratori;

g) adeguano l'assetto organizzativo della struttura da essi diretta al modello generale di organizzazione in coerenza agli obblighi di legge e alle disposizioni statutarie e regolamentari.

5. Il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici disciplina i casi in cui il Direttore generale o, se questo non sia nominato, il Segretario generale, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti, in caso d'inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, riferendone immediatamente al Presidente della Provincia.

6. Il Presidente della Provincia nomina il Direttore generale e ne dà informazione al Consiglio provinciale attribuendo l'incarico al Segretario generale, ad un dirigente o ad altra persona esterna di comprovata competenza ed esperienza secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici in modo da assicurare requisiti di competenza ed esperienza professionale adeguati, nonché garantendo la trasparenza complessiva del processo di valutazione comparativa. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente. L'incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Presidente, che ne dà informazione al Consiglio provinciale.

7. Il Presidente nomina il Segretario generale della Provincia secondo le disposizioni di legge. Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità di scelta del Segretario generale, in modo da assicurare requisiti di competenza ed esperienza professionale adeguati, nonché garantendo la trasparenza complessiva del processo di selezione. Il Segretario generale assicura la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa agli organi della Provincia, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, roga i contratti nell'interesse della Provincia e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente della Provincia.

8. Il Presidente conferisce gli incarichi dirigenziali, su proposta del Direttore generale, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza e a fronte della verifica dei requisiti di competenza ed esperienza professionale necessaria a ricoprire il ruolo nel rispetto di procedure

M/C

trasparenti, meritocratiche e comparative e dei requisiti previsti dalla legge e secondo i criteri e le modalità contenuti nel regolamento dei servizi e degli uffici.

9. In caso di valutazione negativa delle prestazioni del Direttore generale, del Segretario generale e dei Dirigenti, il Presidente può revocare anticipatamente l'incarico con atto motivato, secondo le modalità contenute nel regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici.

Art. 45 - Contabilità e bilancio

1. La Provincia osserva le disposizioni normative previste per gli enti locali in materia di bilancio, contabilità e patrimonio.

2. La Provincia, in rapporto alle risorse finanziarie proprie e trasferite, decide in piena autonomia la programmazione delle attività nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Nell'esercizio del potere impositivo informa la propria attività a criteri di progressività.

3. La Provincia disciplina le materie sopra indicate tramite il regolamento sul sistema di contabilità e dei controlli e le migliori pratiche di documentazione e gestionali adattate a tale scopo.

4. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme disciplinanti le competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, dell'ordinamento finanziario e contabile e delle disposizioni di principio delle leggi vigenti.

5. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dal regolamento provinciale di contabilità.

6. Fino all'approvazione del nuovo regolamento finanziario e contabile, l'approvazione delle variazioni, degli equilibri e degli assestamenti di bilancio è riservata al Consiglio provinciale.

Art. 46 - Servizi pubblici di interesse generale relativi all'area vasta e attività provinciali

1. La Provincia riconosce e favorisce l'accesso ai servizi d'interesse generale. Nella gestione dei servizi pubblici di area vasta attua modalità conformi agli interessi dei cittadini e consegue obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, adottando modalità di valutazione dei risultati. Assicura la realizzazione dei principi del servizio pubblico, principalmente di quello di universalità e accessibilità, garantendo il livello essenziale delle prestazioni, ove previsto.

2. Provvede, nelle forme previste dalla legge dello Stato e nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi, rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.

3. La Provincia promuove la riorganizzazione sul proprio territorio dei servizi pubblici, in modo da renderli conformi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, favorendone la gestione per area vasta. Effettua periodicamente la ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente; stabilisce per quali organismi partecipati deliberare la messa in liquidazione o la cessione delle partecipazioni, tenuto conto della pertinenza delle finalità sociali con quelle istituzionali della Provincia e dell'opportunità di conservare le partecipazioni in essere, in quanto funzionali alla prestazione ai cittadini di servizi pubblici alle migliori possibili condizioni di efficienza e di economia.

4. La Provincia, mediante deliberazione del Consiglio provinciale, nel rispetto dell'ordinamento comunitario e della legislazione nazionale, può costituire, partecipare e procedere alla riorganizzazione di società, aziende, enti e organismi di diversa natura le cui finalità siano coerenti con quelle istituzionali dell'ente, per la gestione di servizi pubblici di interesse generale di ambito



provinciale e di servizi strumentali.

5. La Provincia, in associazione o comunque in collaborazione con i comuni del proprio territorio, intende dotarsi di strutture idonee a:

- a) produrre conoscenze e interpretazioni aggiornate dei fenomeni socio-economici e territoriali e delle loro relazioni a scala globale;
- b) organizzare e mettere a disposizione sistemi informativi territoriali aperti e integrati;
- c) fornire supporto tecnico-scientifico ai processi di pianificazione e ai programmi/politiche di governo del territorio provinciale in materia assegnate alla propria cura e competenza.

Art. 47 – Pari opportunità

1. La Provincia di Salerno, nell'intento di assicurare la pari dignità sociale dei cittadini, ha il compito di promuovere l'uguaglianza fra i sessi e di rimuovere ogni discriminazione nei confronti delle donne e di qualunque persona che viva una condizione di diversità che imponga il superamento di disuguaglianze, eliminando ogni ostacolo di fatto limitativo della parità.

2. Un apposito regolamento disciplina le forme di costituzione della Commissione delle pari opportunità e ne specifica gli obiettivi da perseguire.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 - Clausola di stile

1. L'uso, nel presente statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici, è da intendersi riferito ad entrambi i generi, femminile e maschile, e risponde, soltanto, a esigenze di semplificazione del testo.

Art. 49 - Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio provinciale e adottate dall'Assemblea dei Sindaci con le modalità e maggioranze previste dalla legge.

Art. 50 - Entrata in vigore

1 Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, è affisso all'albo pretorio di tutti i comuni facenti parte della provincia ed è pubblicato nel sito informatico della Provincia.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente della deliberazione di adozione dell'Assemblea dei Sindaci.